

STATUTO

S. PIO - LA CASA DEI NONNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ACI CATENA CT VIA CANDELA 61

Numero REA: CT - 423619

Codice fiscale: 05697170875

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-10-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A", N.464374 di Repertorio, N.27563 nella Raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita una Società Cooperativa, a mutualità prevalente, di TIPO "A" denomi-	
	nata	
	"S.PIO - LA CASA DEI NONNI Società Cooperativa Sociale".	
	ARTICOLO 2	
	La società ha sede nel Comune di AciCatena, all'indirizzo risultante dalla domanda	
	di iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle	
	disp. att. c.c.	
	L'organo amministrativo, abilitato alle comunicazioni conseguenti all'Ufficio del Re-	
	gistro Imprese, ha facoltà di trasferire la sede sociale in qualsiasi indirizzo del	
	suddetto comune, istituire e sopprimere ovunque succursali, filiali agenzie od uffi-	
	ci amministrativi senza stabile rappresentanza ovvero di sopprimere o trasferire	
	quelle esistenti all'interno del comune in cui è fissata la sede sociale.	
	L'assemblea potrà istituire o sopprimere sedi secondarie nell'intero territorio nazio-	
	nale e anche all'estero. Inoltre la Società potrà avvalersi delle agevolazioni previste	
	al riguardo da tutte le disposizioni di Legge Regionali, Nazionali e Comunitarie	
	emanate e/o emanandi.	
	Il domicilio dei soci (da intendersi come indirizzo, numero di fax o indirizzo di posta	
	elettronica), per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.	
	ARTICOLO 3	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060	

	e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.	
	La società verrà sciolta per decorso del termine od anticipatamente per il verificarsi	
	di una delle cause indicate ai n.ri 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile	
	nonché negli altri casi previsti dalla legge.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ARTICOLO 4	
	La cooperativa, retta secondo i principi e le discipline della mutualità e della solida-	
	rietà, non persegue fini speculativi o di lucro ma intende far partecipi i soci dei be-	
	nefici della mutualità e della cooperazione applicandone i metodi ed ispirandosi,	
	nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusio-	
	ne ed affermazione essa é impegnata.	
	La cooperativa opererà con l'esclusione di ogni finalità speculativa secondo le nor-	
	me di legge richiamate nel presente statuto e ai sensi della legge n.381/91.	
	Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse ge-	
	nerale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,	
	attraverso la gestione dei servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi	
	dell'art.1 comma 1 lettera a) della legge n.381/91.	
	La cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione la-	
	vorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali,	
	professionali, garantendo ai propri soci un lavoro dignitoso.	
	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico i soci instaurano con la cooperati-	
	va, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.	
	La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.	
	Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa	

	e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli Statu-	
	ti sociali e dei Regolamenti Interni.	
	I soci lavoratori della Cooperativa:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi	
	sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernen-	
	ti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'im-	
	presa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo	
	e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro dispo-	
	nibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesio-	
	ne, o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore e di-	
	stinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra for-	
	ma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'in-	
	staurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura	
	fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla leg-	
	ge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leg-	
	gi o da qualsiasi altra fonte.	
	Si applica in ogni caso la Legge 3 Aprile 2001, n. 142.	
	ARTICOLO 5	
	La Cooperativa, in attuazione dello scopo mutualistico, con riferimento ai requisiti	
	ed agli interessi dei soci si propone di realizzare, valendosi prevalentemente dell'at-	
	tività lavorativa dei soci, il seguente oggetto:	
	1) fornire servizi sociali orientati in via prioritaria ma non esclusiva, ai bisogni di per-	

	sone anziane, siano esse autosufficienti o meno, di disabili e portatori di handicap	
	psico-fisico e soggetti svantaggiati in genere;	
	2) istituire servizi di assistenza medico-generica e infermieristico-domiciliare ed am-	
	bulatoriale, servizi di assistenza sociale e di segretariato sociale; attrezzare e	
	gestire ambulatori specialistici socio-sanitari e servizi emergenza e primo	
	soccorso, anche mediante l'organizzazione e la gestione di un servizio di ambulan-	
	za e di ambulatorio polispecialistico attrezzato e pronto soccorso;	
	3) cura dell'affidamento familiare a sostegno degli affidatari;	
	4) assistenza post-penitenziaria;	
	5) realizzare servizi di supporto, di studio, di indagine e di consulenza tecnica per	
	enti privati e pubblici;	
	6) prevenire le situazioni di disabilità che impediscono lo sviluppo e l'integrazione	
	sociale del portatore di handicap fisico, psichico e mentale, promuovendo lo svilup-	
	po, l'organizzazione e la qualificazione di servizi, prestazioni, ricerche e la gestione	
	di strutture residenziali rivolti ad assistere da un punto di vista sociale e sanitario e	
	a rimuovere le condizioni che determinano disabilità fisica, psichica e sensoriale,	
	anche mediante interventi domiciliari di cui alle leggi regionali, nazionali e comunita-	
	rie in materia emanate e da emanare;	
	7) promuovere l'istituzione, lo sviluppo e la qualificazione di servizi di assistenza so-	
	cio-psico-sanitaria per le persone anziane, attraverso la creazione e/o gestione di	
	strutture residenziali per gli anziani, case di riposo, centri di recupero fisico, centri	
	di incontro, case albergo, comunità alloggio, centri diurni e centri di animazione, gi-	
	te e soggiorni climatici e termali, favorendo il più possibile il mantenimento ed il	
	reinserimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare e sociale.	
	8) la cooperativa può gestire per vari enti del territorio nazionale sotto convenzione	

	con il censimento di soggetti svantaggiati, anziani, minori, portatori di handicap fisi-	
	ci, psicofisici, indigenti senza fissa dimora, tossicodipendenti, alcolisti, disadattati	
	immigrati, nomadi, profughi;	
	9) la cooperativa potrà assistere e promuovere ai fini di un sano e corretto sviluppo	
	e per una giusta fase di socializzazione il minorenni, organizzando e gestendo	
	strutture residenziali tipo casa protetta, case di riposo, comunità alloggi, casa alber-	
	go, casa famiglia residenze sanitarie assistite, comunità terapeutiche sanitarie,	
	nonché laboratori artigianali, laboratori agricoli vivai, laboratori musicali, artistici e	
	di animazione, strutture finalizzate all'inserimento del minore nel mondo del lavoro;	
	organizzando e gestendo inoltre servizi domiciliari di natura sociale e sanitaria.	
	10) offrire servizi ed assistenza mediante la cura, la socializzazione e l'integra-	
	zione nel tessuto sociale di provenienza mediante diverse iniziative territoriali,	
	servizi domiciliari e interventi a carattere diurno e residenziale, per persone che vi-	
	vonno in stato di indigenza, senza fissa dimora, tossicodipendenti, alcolisti, disadattati,	
	immigrati, nomadi, profughi.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle	
	sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di na-	
	tura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi so-	
	ciali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi,	
	nonché:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese	
	di qualunque natura e genere, che svolgano attività analoghe e comunque accessorie	
	all'attività sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed	
	utili al raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione di qualsiasi attività	
	di collocamento;	

	b) concedere ed ottenere avalli cambiari, fidejussioni, ipoteche ed ogni qualsiasi al-	
	tra garanzia sotto qualsivoglia forma nell'interesse della società o dei soci, purché	
	relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, nel tassati-	
	vo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;	
	c) contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e	
	compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento del-	
	l'oggetto sociale, compresa l'apertura di conti correnti, l'apertura di affidamenti ban-	
	cari e la emissione di cambiali;	
	d) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali,	
	culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione	
	ad Organismi ed Enti idonei.	
	Potrà compiere le operazioni finanziarie reputate necessarie o utili per il raggiungi-	
	mento dell'oggetto sociale, ma in modo non prevalente, né nei confronti del pubbli-	
	co e comunque nel rispetto delle inderogabili norme di legge.	
	La cooperativa potrà accedere a tutte le forme di benefici ed agevolazioni fiscali,	
	previdenziali, finanziarie o di altra natura, previste dalle normative regionali, nazio-	
	nali e	
	comunitarie attuali e future.	
	Tutte le attività sopracitate verranno svolte e promosse nel pieno rispetto delle nor-	
	mative vigenti in materia, anche attraverso l'ottenimento di autorizzazioni, l'iscrizio-	
	ne in appositi albi, elenchi e registri, ordinari e speciali, e con l'eventuale collabora-	
	zione interna e/o esterna di soggetti aventi requisiti specifici, nel caso in cui ciò sia	
	espressamente previsto o richiesto dalle inderogabili norme di legge.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.	

	TITOLO III	
	SOCI	
	ARTICOLO 6	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo sta-	
	bilito dalla legge.	
	Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi dovranno essere tutti persone	
	fisiche.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello	
	stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno,	
	trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	Possono essere soci le persone fisiche di ambo i sessi, che abbiano compiuto il di-	
	ciottesimo anno di età, che non esercitino imprese in concorrenza con quella	
	della cooperativa e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento	
	dello scopo mutualistico della cooperativa.	
	I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la	
	cooperativa si avvalga non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di	
	socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati	
	con il ricorso a tali agevolazioni.	
	I soci possono essere distinti nelle seguenti categorie:	
	- soci ordinari o prestatori;	
	- soci volontari.	
	a) Sono soci ordinari o prestatori, i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto	
	il 18° anno di età, che esercitano arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa e-	
	sercitata dalla Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale, possano partecipare in qualità di tecnici erogatori ai	

	lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e	
	che prestano la loro attività ricevendo un compenso;	
	b) sono soci volontari quelli che prestano la loro attività gratuitamente, i quali po-	
	tranno percepire il rimborso delle spese effettivamente sostenute il cui numero non	
	potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	L'organo amministrativo può accettare la domanda di ammissione presentata da	
	persone giuridiche - nel caso in cui la cooperativa sia composta da un numero di	
	soci superiore a nove purché non esercitino in proprio imprese concorrenziali o in	
	contrasto con gli interessi della cooperativa.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori an-	
	che elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della Cooperativa.	
	L'organo amministrativo può deliberare l'ammissione di nuovi soci cooperatori in	
	una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale	
	od al loro inserimento nell'impresa	
	Si applica in tal caso l'art.2527 terzo comma c.c.	
	ARTICOLO 7	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrati-	
	vo domanda scritta, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o con con-	
	segna diretta e ritiro della relativa ricevuta, con i seguenti dati ed elementi :	
	a) se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinan-	
	za, codice fiscale; se soggetto diverso: denominazione sociale, sede, codice fisca-	
	le, nominativo della persona fisica delegata a rappresentarla e delibera dell'or-	
	gano competente che ha deciso l'adesione;	
	b) motivi della richiesta e precisazione della effettiva attività svolta o della disponibi-	

	lità allo svolgimento delle attività sociali;	
	c) l'importo della quota che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammonta-	
	re, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525	
	del cod.civ.;	
	d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente a-	
	dottate dagli Organi Sociali, e di non esercitare in proprio imprese identiche o affini	
	con quella della cooperativa.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrati-	
	vo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comu-	
	nicata all'interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda e annota-	
	ta a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'im-	
	porto della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in se-	
	de di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la delibera-	
	zione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli inte-	
	ressati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle do-	
	mande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua pros-	
	sima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'or-	
	gano amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assem-	
	blea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea	
	stessa.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determi-	

	nazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	In caso di diniego la domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione	
	potrà essere nuovamente deliberata.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci do-	
	po che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art.	
	8.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano	
	stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.	
	ARTICOLO 8	
	I soci ammessi sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal	
	successivo articolo 21;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente a-	
	dottate dagli Organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro, in relazio-	
	ne al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nell'impresa cooperativa, secondo le esi-	
	genze in atto e secondo quanto previsto nell'eventuale regolamento aziendale;	
	d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei	
	soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.	
	ARTICOLO 9	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con	
	quella della cooperativa.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	ARTICOLO 10	

	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di mor-	
	te.	
	ARTICOLO 11	
	I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge o dall'atto costitu-	
	tivo o dal presente statuto, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissio-	
	ne, in caso di inabilitazione al lavoro ed in caso di trasferimento.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di	
	legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla rice-	
	zione della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne im-	
	mediata comunicazione al socio, il quale entro sessanta giorni dalla comunicazione	
	può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono ed il recesso ha	
	effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga	
	perfezionato e comunicato tre mesi prima della sua chiusura, ovvero dalla chiusura	
	dell'esercizio successivo in caso contrario.	
	ARTICOLO 12	
	La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci inter-	
	detti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto al-	
	la pensione di anzianità, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di que-	
	sti ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha fa-	

	coltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pen-	
	sionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite	
	massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effet-	
	to dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.	
	ARTICOLO 13	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal	
	contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote so-	
	ciali sottoscritte ai sensi dell'art.2531 c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti con-	
	tratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte	
	dell'organo amministrativo;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'artico-	
	lo 9 o per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla	
	società;	
	d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione	
	di lavoro di cui all'articolo 8 lettera c), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione	
	il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro ses-	
	santa giorni dalla comunicazione.	
	In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimen-	
	to del procedimento di opposizione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei	

	soci.	
	ARTICOLO 14	
	Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere co-	
	municate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o me-	
	diate raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate	
	dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.	
	ARTICOLO 15	
	I soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale	
	sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in	
	sede di acquisizione della qualità dei soci, ove versato e non capitalizzato, e gli e-	
	ventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 23 del presente statuto, decur-	
	tate le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e la cui li-	
	quidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimen-	
	to del rapporto sociale limitatamente al socio, si è verificato.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla	
	concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo sca-	
	dere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.	
	In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi	
	sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare in più rate il rimborso con la	
	corresponsione dei relativi interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni	
	dall'approvazione del suddetto bilancio.	
	ARTICOLO 16	
	In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da questi effet-	
	tivamente versata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente	

	articolo 15, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilan-	
	cio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di suben-	
	trare nella partecipazione del socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono	
	nominare un rappresentante comune. In tal caso, entro sei mesi dall'accettazione	
	dell'eredità, dovranno presentare all'organo amministrativo domanda di ammis-	
	sione, con le modalità richieste per l'ammissione a socio. L'organo amministra-	
	tivo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione i-	
	nappellabile. Nel caso in cui gli eredi non ne facciano richiesta ovvero in caso di	
	diniego, gli stessi avranno diritto alla liquidazione della partecipazione sociale	
	del socio deceduto.	
	ARTICOLO 17	
	I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiede-	
	re in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottan-	
	ta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquida-	
	zione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostituti-	
	va, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle co-	
	munque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento	
	dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquida-	
	zione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolven-	
	za della società.	
	TITOLO V	

	TRATTAMENTO DEI SOCI	
	ARTICOLO 18	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci	
	il principio di parità di trattamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore as-	
	sociato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa re-	
	tribuzione ed i rapporti tra la società ed i soci in genere potranno essere regolati	
	da appositi regolamenti, che non possono essere deteriori rispetto alla legisla-	
	zione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili, e che	
	determineranno i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica	
	tra la società ed i soci.	
	I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti dall'organo amministrati-	
	vo ed approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee	
	straordinarie.	
	ARTICOLO 19	
	I regolamenti di cui all'articolo precedente possono prevedere la riduzione dell'ora-	
	rio o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamen-	
	te in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensio-	
	namento definitivo degli organici della cooperativa. Lo stesso regolamento stabili-	
	sce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi	
	continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.	
	Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma preceden-	
	te, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammis-	
	sione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la coope-	
	rativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavorato-	

	ri, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, in-	
	corporazione di aziende o altre eventualità analoghe.	
	Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 20	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote dei	
	soci cooperatori, ciascuna di valore nominale di euro 500,00 (cinquecento/00).	
	Nessun socio potrà possedere una quota il cui complessivo valore superi il mas-	
	simo stabilito dalla legge;	
	b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 23;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rim-	
	borsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defun-	
	ti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;	
	d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto dalla legge;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al	
	fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	f) dalle eventuali riserve divisibili collegate all'esistenza di strumenti finanziari parte-	
	cipativi di soci finanziatori;	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci cooperatori.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.	
	ARTICOLO 21	
	La quota del capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versata in più solu-	
	zioni e più precisamente:	

	a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.	
	ARTICOLO 22	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempi-	
	dimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire	
	esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	Le quote detenute dai soci non possono essere cedute con effetto verso la società	
	senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli ammi-	
	nistratori con lettera raccomandata, indicando: il nome ed il cognome, la residenza	
	e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi possedu-	
	ti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la so-	
	cietà deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il	
	diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può pro-	
	porre opposizione al Tribunale.	
	ARTICOLO 23	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni e-	
	sercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo	

	esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed appli-	
	cando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio in cui dovranno es-	
	sere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conse-	
	guimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere coope-	
	rativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente sta-	
	tuto.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali	
	al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le	
	somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile	
	tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto	
	del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 di-	
	cembre 1977, n.904;	
	b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, alla costituzione e	
	all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita	
	dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, ai	
	sensi dell'art.2514 primo comma c.c., l'interesse massimo dei buoni postali fruttife-	
	ri, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	d) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che	
	verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nel tassativo limite massimo	
	della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le	

	famiglie di operai e impiegati calcolato dall'istituto Nazionale di statistica (ISTAT)	
	per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati	
	prodotti.	
	In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare	
	quote della società con le modalità e nel rispetto dei limiti previsti all'art. 2529 c. c.;	
	e) ad eventuale ripartizione dei ristorni ai soci, in proporzione alla quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;	
	f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria o a scopi di natu-	
	ra mutualistica determinati dall'assemblea che approva il bilancio.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lette-	
	re c), d) e) ed f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera	
	b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla	
	lettera f).	
	E' salvo in ogni caso il potere dell'assemblea di creare riserve divisibili tra soci non	
	cooperatori.	
	La cooperativa può ripartire ristorni secondo i criteri appresso indicati.	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a ti-	
	tolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle	
	prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni	
	effettuate dai soci nella società, comunque nel rispetto dell'art. 2545-sexies c.c.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono	
	contabilizzati separatamente nel bilancio ai sensi dell'art. 2545-sexies comma 2,	
	c.c. come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta	
	delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire	
	ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate	

	con i soci rispetto a quelle totali.	
	Accertati i ristorni, l'assemblea dei soci potrà deliberare (in caso di ristorni positivi)	
	la ripartizione a ciascun socio in alternativa:	
	1) mediante distribuzione in denaro o in natura;	
	2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute;	
	3) mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzio-	
	zionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 24	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatoriamente oppure	
	quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 25	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'or-	
	dine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, ma sempre in Italia od in altro pae-	
	se dell'Unione Europea nel quale la società abbia istituito una sede secondaria), la	
	data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24	
	(ventiquattro) ore dopo la prima, da trasmettersi, almeno otto giorni prima dell'a-	
	dunanza, a mezzo raccomandata inviata a mano o mediante avviso di ricevimento.	
	La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con	
	altri mezzi (con telefax o presso E-mail previamente comunicati dal socio e risultan-	

	ti dai libri sociali) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezio-	
	ne.	
	Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente	
	costituita quando a) ad essa partecipa l'intero capitale sociale composto dai soci a-	
	venti diritto al voto e b) tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti	
	o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministra-	
	tori o i sindaci, ove nominati, non partecipano personalmente all'assemblea,	
	dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della so-	
	cietà, nella quale dichiarano di essere informati della riunione o su tutti gli argomen-	
	ti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria	
	stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a me-	
	glio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	ARTICOLO 26	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio pre-	
	ventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per	
	la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presen-	
	za per il triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'or-	
	gano amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	6) delibera se aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545	

	septides c.c;	
	7) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua	
	competenza dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione da uno o più	
	Amministratori.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, o entro il maggior	
	termine previsto dalla legge nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bi-	
	lancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrati-	
	vo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di Amministrazione lo creda	
	necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trat-	
	tare, dal Collegio sindacale o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data	
	della richiesta.	
	L'assemblea, con le maggioranze di legge, delibera sulle modificazioni dell'atto co-	
	stitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina, sostituzio-	
	ne e poteri dei liquidatori.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati da-	
	gli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci	
	giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.	
	ARTICOLO 27	
	L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti	
	soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili spettanti ai soci e delibe-	
	ra a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, lo	
	scioglimento della cooperativa e la nomina e sostituzione dei liquidatori per	

	cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.	
	ARTICOLO 28	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministrato-	
	re né sindaco, ma che abbia diritto al	
	voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un	
	socio.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate	
	fra gli atti sociali.	
	Ai sensi dell'art.2538 c.c l'atto costitutivo può attribuire ai soci persone giuridiche	
	più voti ma non oltre cinque in relazione all'ammontare della quota od al numero	
	dei suoi membri.	
	Nel caso in cui i soci realizzino lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle	
	rispettive imprese o di talune parti di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il di-	
	ritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.	
	In ogni caso ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'in-	
	sieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.	
	In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Qualora vi siano possessori di strumenti finanziari con diritto di voto, ad essi con-	
	giuntamente, non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme	
	dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.	
	Ai fini del computo del voto plurimo non possono cumularsi la qualità di socio coo-	
	peratore con voto plurimo e di socio possessore di strumenti finanziari.	
	Per quanto non espressamente previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538	

	e seguenti del Codice Civile integrate	
	da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.	
	ARTICOLO 29	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dal Vice Presidente o, in mancanza, da persona eletta dall'assemblea stessa.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 30	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.	
	L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e sono rieleggibili.	
	L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sempre entro il limite di cui sopra, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.	
	Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.	

	Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.	
	Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art.2381, comma 4 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, primo comma (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici).	
	L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale, se nominato. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.	
	ARTICOLO 31	
	Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedi-	

	mento il vice presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza	
	dei suoi componenti o dal collegio sindacale (ove nominato) con deliberazione	
	assunta a maggioranza.	
	Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la	
	riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del-	
	l'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Le riu-	
	nioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presi-	
	dente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano	
	di età.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la	
	presenza della maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-	
	conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relati-	
	vi verbali:	
	a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli interve-	
	nuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli e-	
	venti della riunione oggetto di verbalizzazione ;	
	c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazio-	
	ne simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni del consiglio sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei	
	presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal	

	segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	ARTICOLO 32	
	La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o	
	amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, al Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la	
	firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo prece-	
	dente, nell'ambito delle attribuzioni delegategli.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è perciò autorizzato a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi tito-	
	lo rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive ri-	
	guardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	ARTICOLO 33	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Quale organo di controllo, i soci, con delibera da adottarsi ai sensi del precedente	
	art. VI) possono nominare:	
	un Sindaco unico o un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due	
	supplenti nominati e funzionanti ai sensi di Legge. La nomina è obbligatoria verifi-	
	candosi le condizioni di cui all'art. 2477 Cod. Civ. e dell'organo di controllo colle-	
	giale (Collegio Sindacale) qualora vengano superati entrambi i parametri di cui al-	
	l'Art. 2397 ultimo comma cod. civ.	

	ARTICOLO 34	
	REVISORE	
	Qualora, in alternativa al Sindaco unico e al collegio sindacale e nei casi previsti	
	dalla legge di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabi-	
	le un revisore, questi deve essere iscritto al registro dei revisori contabili istituito	
	presso il Ministero di Giustizia.	
	Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società	
	per azioni.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 35	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art.	
	2545-duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli	
	preferibilmente fra i soci.	
	ARTICOLO 36	
	In ogni caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltan-	
	to il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmen-	
	te maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO IX	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 37	
	Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, ammini-	
	stratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del	
	contratto sociale e dello Statuto, salvo quelle che per legge non possono formare	